FONDO TELEMACO: IL CONTRIBUTO AZIENDALE NON PUÒ DIVENTARE UN VINCOLO ALLA LIBERTÀ DI SCELTA DEI LAVORATORI

Accordo del 28 ottobre 2026 – CISALCOM solleva dubbi giuridici e chiede chiarezza

Il 28 ottobre 2026 ASSTEL e le Organizzazioni Sindacali SLC-CGIL, FISTEL-CISL e UILFPC-UIL hanno sottoscritto un accordo relativo al contributo aziendale destinato al Fondo pensione Telemaco.

L'intesa ribadisce che il contributo del datore di lavoro spetta esclusivamente ai dipendenti iscritti a Telemaco e che, in caso di trasferimento della posizione previdenziale verso un altro fondo, l'azienda non sarebbe più tenuta a versarlo.

Ma siamo sicuri che questa limitazione sia compatibile con la nuova legge?

La Legge di Bilancio 2026, intervenendo sull'articolo 14, comma 6, del D.Lgs. 252/2005, ha modificato la disciplina sulla portabilità dei contributi previdenziali, eliminando il precedente richiamo ai limiti e alle modalità stabiliti dalla contrattazione collettiva.

Una modifica legislativa che pone interrogativi precisi sulla possibilità di continuare a vincolare il contributo aziendale all'iscrizione a un determinato fondo.

CISALCOM non mette in discussione il valore del Fondo Telemaco, che rappresenta uno strumento importante per il futuro previdenziale dei lavoratori.

Quello che mettiamo in discussione è un principio ben diverso: **la possibilità che un lavoratore, esercitando la libertà di scegliere un altro fondo pensione, debba rinunciare a una parte della contribuzione destinata alla propria pensione integrativa.**

L'accordo viene qualificato dalle parti firmatarie come *interpretazione autentica* del CCNL TLC. Tuttavia, tale qualificazione non può, di per sé, sottrarre le disposizioni contrattuali al necessario rispetto della normativa vigente.

Per CISALCOM occorre chiarire tre questioni fondamentali:

- **Se il vincolo previsto dall'accordo sia compatibile con le nuove disposizioni legislative.**
- **Se sia legittimo escludere il contributo aziendale quando il lavoratore trasferisce la propria posizione presso un'altra forma pensionistica.**
- **Se l'accordo possa determinare una limitazione concreta della libertà di scelta previdenziale**.

Non intendiamo alimentare inutili contrapposizioni, ma neppure accettare che questioni riguardanti il futuro economico dei lavoratori vengano considerate definitivamente risolte senza un adeguato approfondimento giuridico.

CISALCOM ritiene necessario fare piena chiarezza e si riserva di promuovere ogni opportuna iniziativa a tutela dei lavoratori.

La previdenza complementare deve essere uno strumento di tutela e di libertà, non un sistema nel quale una scelta diversa rischia di tradursi in una penalizzazione economica.

IL FUTURO PREVIDENZIALE APPARTIENE AI LAVORATORI. LA LIBERTÀ DI SCELTA DEVE ESSERE GARANTITA, NON CONDIZIONATA.

Roma, 5 novembre 2026